



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTI gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 6, comma 9;

VISTO l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota ...;

EMANA

il seguente regolamento

Art .1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, definisce le modalità per proporre, partecipare e assumere responsabilità formali in società di capitali aventi caratteristiche di *spin off* o *start up* da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2

(Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari)

1. Per qualificarsi come *spin off* o *start up* universitari le società di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su iniziativa dell'università o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'università o del personale universitario.
2. La partecipazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del *know how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

Art. 3

(Procedura di costituzione degli spin off o start up universitari)

1. La proposta di costituzione della società è approvata dal consiglio di amministrazione dell'università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico.
2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
 - a) gli obiettivi;
 - b) il piano finanziario;
 - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d) il carattere innovativo del progetto;
 - e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e ricercatori universitari coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di *spin off*, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - g) le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese *spin off* o *start up* i proponenti dell'iniziativa. Le università disciplinano autonomamente gli ulteriori casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di *spin off* o *start up*.

Art. 4

(Disciplina delle incompatibilità)

1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative negli *spin off* e negli *start up* universitari. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di *spin off* o *start up*, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i professori e ricercatori in servizio possono essere autorizzati a costituire imprese di *spin off* o *start up*, oppure assumere responsabilità formali nella gestione, quando essi rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

3. Lo svolgimento dell'attività a favore dello *spin off* o *start up* non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo *spin off* o lo *start up*.

4. L'ateneo effettua, con modalità definite autonomamente, una rigorosa vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 5

(Disciplina dei conflitti d'interesse)

1. È fatto espresso divieto al personale docente e/o ricercatore che partecipa allo *spin off* o *start up* universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'università



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società.

2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo allo *spin off* o *start up* deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società.

3. Il rapporto di lavoro con l'università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nel controllo della società o comunque nell'esercizio di altri strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

4. L'università, secondo la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtù di quanto espressamente stabilito all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applica la disciplina specifica emanata dalle singole università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO